



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini
Settore Tecnico Ambientale

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO ESISTENTE

(Legge 26/10/1995, n. 447 e ss.mm.ii. e relative norme attuative)

(Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 e relative Delibere della Giunta Regionale E.R. attuative)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**VERSIONE MODIFICATA A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ESPRESSE DA ARPAE RIMINI
CON NOTA PGRN/2018/0009142 DEL 20.09.2018**

ADOZIONE: delibera C.C. n. 91 del 17.12.2015

APPROVAZIONE: delibera C.C. n.... del

Il Responsabile del Settore STA
(Geom. Alberto Gerini)

Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Misano Adriatico (RN)
Variante generale di adeguamento del Piano esistente

INDICE

–	INTRODUZIONE	pg. 5
–	Art. 1 Prescrizioni generali	pg. 12
–	Art. 2 Impianti a ciclo produttivo continuo	pg. 14
–	Art. 3 Attività e manifestazioni temporanee	pg. 15
–	Art. 4 Attività motoristiche	pg. 15
–	Art. 5 Regolamentazione delle aree prossime all’Autodromo Internazionale di Misano Adriatico	pg. 17
–	Art. 6 Obiettivo di qualità per le aree del territorio comunale poste a mare della linea ferroviaria	pg. 19
–	Art. 7 Strumenti attuativi ed interventi edilizi diretti	pg. 19
–	Art. 8 “Documentazione di previsione di impatto acustico” e “Valutazione previsionale del clima acustico”	pg. 21
–	Art. 9 Strumenti in materia di impatto acustico	pg. 24
–	Art. 10 Classificazione strade e relative aree prospicienti	pg. 32
–	Art. 11 Criteri per l’individuazione di nuove previsioni urbanistiche a destinazione d’uso residenziale	pg. 32
–	Art. 12 Provvedimenti amministrativi e sanzioni	pg. 33
–	Art. 13 Varianti urbanistiche	pg. 35
–	Art. 14 Aggiornamento della zonizzazione acustica	pg. 35
–	Art. 15 Piano di risanamento acustico delle imprese	pg. 36
–	Art. 16 Norme finali	pg. 38

Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Misano Adriatico (RN)
Variante generale di adeguamento del Piano esistente

INTRODUZIONE

- Riferimenti storici dello stato attuale delle norme regolamentari del Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Misano Adriatico (zonizzazione acustica):

Il Comune di Misano Adriatico, sin dall'ormai lontano 1989, si diede degli strumenti regolamentari per la tutela della salute della cittadinanza dalle diverse forme di inquinamento acustico: in particolare, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/03/1989, integrò il proprio Regolamento di Igiene, inserendovi specifiche norme in tal senso.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 31/07/1991, recepì le disposizioni del **D.P.C.M. 01/03/1991** recante *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*, andando ad individuare cartograficamente le aree del territorio comunale soggette alla classificazione acustica in zone richiesta dalle norme dello stesso D.P.C.M. 01/03/1991.

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 126 del 12/11/1996**, vennero apportate alcune modifiche sia alla perimetrazione delle aree (classificazione del territorio comunale per zone omogenee di livello acustico) individuate con la citata delibera C.C. n. 93/1991 e sia alle classi previste nel territorio misanese secondo i dettami del suindicato D.P.C.M. 01/03/1991.

Attualmente, la classificazione acustica del territorio del Comune di Misano Adriatico vigente (zonizzazione acustica) e le norme di attuazione di tale zonizzazione, sono quelle contenute nei suindicati atti amministrativi approvati dal Consiglio Comunale e nella relativa cartografia ivi allegata e, in particolare, quella approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 12/11/1996.

Ora, l'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico, con il presente ***“Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Misano Adriatico (RN) - Variante generale di adeguamento del Piano esistente”*** intende adeguare il proprio strumento pianificatorio per la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento acustico, alle norme entrate in vigore sia nell'ordinamento nazionale che in quello della Regione Emilia-Romagna (nel seguito dettagliatamente citate), in data successiva alla suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 12/11/1996, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

- ***Quadro normativo dello Stato e della Regione Emilia-Romagna attualmente vigente in materia di tutela della salute dall'inquinamento acustico:***

La tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico è disciplinata a livello nazionale dalla **Legge 26/10/1995, n. 447** recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" [come da ultimo modificata dal D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*"] ove all'art. 6, comma 1, lettera a), viene stabilito l'obbligo per i Comuni di procedere alla classificazione acustica del territorio secondo le zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della stessa Legge n. 447/1995 e, quindi, secondo le n. 6 (sei) classi di destinazioni d'uso del territorio comunale stabilite alla **Tabella A** allegata al **D.P.C.M. 14/11/1997** recante "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" ed in base ai criteri stabiliti dalle Regioni, oltre a molte altre disposizioni di livello legislativo e regolamentare che delineano un complesso quadro normativo di settore.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 447/1995, ha emanato la **Legge Regionale 09/05/2001, n. 15** recante "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" (poi modificata con la Legge Regionale 13/11/2001, n. 38 e con la Legge Regionale 25/11/2002 n.31) e successivamente la **D.G.R. 09/10/2001, n. 2053** ad oggetto "*Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n.15 del 09/05/2001*".

In seguito, la stessa Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della citata Legge Regionale n. 15/2001, ha emanato la **Delibera della Giunta Regionale 14/04/2004, n.673** quale Direttiva inerente "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'*".

Come riferimento per la redazione della suddivisione del territorio comunale in classi acustiche (secondo zone omogenee) di cui alla cartografia allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono stati adottati i criteri previsti nella suddetta **D.G.R. 09/10/2001, n. 2053** individuando una Classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) del territorio comunale, sulla base dell'uso reale prevalente del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dal P.R.G. vigente (stato di progetto).

Le definizioni delle **Classi acustiche** di destinazioni d'uso del territorio sono conformi al disposto della **Tabella A** allegata al **D.P.C.M. 14/11/1997**, che qui di seguito si riportano:

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa Classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa Classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa Classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa Classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa Classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa Classe le aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

VALORI LIMITE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO E DEFINIZIONI TECNICHE

L'art. 2 della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. [come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*"] fornisce le "definizioni" che vengono richiamate nell'ambito della stessa Legge n. 447/1995 e delle relative disposizioni attuative per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata Legge n. 447/1995, con il D.P.C.M. 14/11/1997 sono stati poi definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il **periodo diurno (ore 06.00 – 22.00)** e **periodo notturno (ore 22.00 – 06.00)**, per ciascuna Classe acustica in cui è suddiviso il territorio.

Qui di seguito si riportano le diverse definizioni dei “valori” misurabili di rumore che le sorgenti sonore producono, secondo il combinato disposto dell'art. 2 della Legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 14/11/1997:

- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (si veda la Tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 qui di seguito riportata e l'art. 2 dello stesso D.P.C.M. 14/11/1997).
- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Inoltre, i suddetti **valori limite di immissione** sono a loro volta distinti in:

- **Valori limite assoluti di immissione**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (si veda la Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 qui di seguito riportata e l'art. 3 dello stesso D.P.C.M. 14/11/1997);
- **Valori limite differenziali di immissione**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi) - (si veda l'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 e le situazioni di non applicabilità di tali “valori limite differenziali di immissione” nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del citato D.P.C.M. 14/11/1997);
- **Valore di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9 della Legge n. 447/1995 e, quindi, ove occorra l'emissione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti (si veda quanto qui di seguito riportato e l'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997).
- **Valore di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 447/1995 (si veda la Tabella D allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 qui di seguito riportata e l'art. 7 dello stesso D.P.C.M. 14/11/1997).

Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Misano Adriatico (RN)
Variante generale di adeguamento del Piano esistente

- **Valore limite di immissione specifico:** il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore (definizione recentemente approvata con il D.Lgs. n. 42/2017).

Inoltre, il comma 2 dell'art. 2 della Legge n. 447/1995 [come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del già sopra citato D.Lgs. n. 42/2017] dispone che: *“I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa”*.

TABELLE CON L'INDICAZIONE DEI LIMITI DI EMISSIONE, IMMISSIONE, DI QUALITÀ' E DI ATTENZIONE:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
(Tabella B - D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Misano Adriatico (RN)
Variante generale di adeguamento del Piano esistente

Valori limite di immissione

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

(Tabella C - D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno

Valori di qualità - Leq in dB(A)

(Tabella D - D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione

Riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori limite di immissione (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997, sopra riportata) aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e 5 dB(A) per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997, sopra riportata).

Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

- *Parere espresso dalla Regione Emilia-Romagna sugli elaborati costituenti il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica:*

In considerazione del fatto che il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica prevede l'**attribuzione** della **Classe acustica IV** alle aree presenti nell'intorno dell'Autodromo Internazionale di Santamonica "Misano World Circuit" [per detta attribuzione si è preso in considerazione, per analogia, quanto stabilito nella D.G.R. 09/10/2001, n. 2053, che ammette l'attribuzione della Classe acustica IV alle aree prospicienti le linee ferroviarie e le infrastrutture viarie principali ricadenti nei tipi A, B, C e D di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. modif., recante "Nuovo Codice della Strada", in ragione del fatto che la citata D.G.R. n.2053/2001 non fa alcun specifico riferimento alla classificazione acustica delle aree prospicienti infrastrutture quali autodromi e piste motoristiche di prova e per attività sportive], questa Amministrazione Comunale, in condivisione e su invito di ARPA Rimini, ha formalmente richiesto alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico, con nota del 02/03/2009 Prot. n.4367/STA, reiterata con ulteriore nota del 12/07/2011 Prot. n. 12698/UdP, l'emissione di un **parere preventivo** sugli elaborati cartografici e normativi del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica (anche se ciò non risulta prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico).

L'attribuzione della Classe acustica IV nelle aree presenti nell'intorno dell'Autodromo Santamonica "Misano World Circuit" si è ritenuta coerente con i criteri generali stabiliti nella D.G.R. n. 2053/2001, in analogia (ed al pari) di quanto previsto da detta D.G.R. n. 2053/2011 per le infrastrutture di trasporto principali, vista la storica presenza sul territorio misanese di tale importante sorgente sonora, le sue caratteristiche di emissione acustica e l'attività che viene svolta per circa 320 giorni in un anno solare. L'estensione delle aree alle quali è stata attribuita detta Classe IV è stata determinata in relazione alla conformazione dell'autodromo, alle particolari caratteristiche delle emissioni sonore generate e alla conformazione del terreno circostante.

La Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, con nota Prot. PG. 2012 0136851 del 04/06/2012, acquisita agli atti del Comune in data 06/06/2012 Prot. n. 10290/STA, dopo aver premesso che la D.G.R. n. 2053/2011 (emanata in attuazione della Legge Regionale n. 15/2001) è stata approvata per definire i criteri con cui i Comuni debbano procedere alla classificazione acustica del territorio, conferma che, effettivamente, non contempla il caso specifico della classificazione acustica delle aree circostanti gli autodromi e che è **facoltà** dell'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico classificare tali aree nell'intorno dell'Autodromo Internazionale di Santamonica "Misano World Circuit", **in analogia alle aree prospicienti le linee ferroviarie e le infrastrutture viarie principali.**

ART. 1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Limitazioni normative per le sorgenti sonore fisse

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora fissa deve rispettare le limitazioni di cui ai valori riportati in premessa, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 recante *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, secondo la classificazione acustica del territorio comunale contenuta negli elaborati costituenti il Piano Comunale di Classificazione Acustica ed allegati alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Fanno eccezione le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, comma 1, della Legge 26/10/1995 n. 447 e ss.mm.ii., all'interno delle relative fasce di pertinenza, nonché gli impianti a ciclo produttivo continuo in relazione al rispetto dei valori limite differenziali di immissione, secondo quanto riportato al successivo Art. 2.

Le limitazioni previste dal Piano Comunale di Classificazione Acustica dovranno essere rispettate sia all'interno che all'esterno della zona di Classe acustica in cui le sorgenti sono collocate.

La limitazione acustica da considerare dovrà essere quella prevista per lo stato di fatto o quella prevista per lo stato di progetto al momento in cui verrà attuata la previsione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato ovvero del Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato di cui agli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 21/12/2017, n. 24 recante *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 recante *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 recante *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*.

Presso le strutture scolastiche o assimilate, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati nel periodo notturno, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora, in detto periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Per le aree di verde pubblico i valori limite previsti per la Classe acustica di appartenenza dell'area, dovranno essere rispettati in corrispondenza delle attrezzature utilizzate per le attività ricreative e per lo svolgimento della vita sociale della collettività, come ad esempio i giochi per

l'infanzia e le panchine per la sosta. Nelle restanti parti delle aree di verde pubblico, i valori limite si intendono comunque rispettati se in tali aree non sono presenti le attrezzature sopra citate.

2. La situazione acustica allo stato attuale

Gli elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica individuano una Classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) del territorio comunale, sulla base dell'uso reale prevalente del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dal P.R.G. vigente (stato di progetto).

In relazione a tale classificazione acustica si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Aree nelle quali i livelli attuali di inquinamento acustico rientrano all'interno dei valori limite indicati nel D.P.C.M. 14/11/1997.

Confini tra aree appartenenti a classi acustiche i cui valori limite non si discostano in misura superiore a 5 dB(A) (es. area di Classe III che confina con area di Classe IV) in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico e quindi non si rendono necessari interventi di risanamento acustico;

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra aree appartenenti a classi acustiche i cui valori limite si discostano in misura superiore a 5 dB(A) (es. area di Classe III che confina con area di Classe V), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (livelli di inquinamento acustico inferiori ai valori limite di legge); per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento acustico.

Sono comunque aree potenzialmente critiche, che dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della propria Classe acustica, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area appartenente ad una Classe acustica inferiore. In caso di superamento di tali limiti si procede alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Le aree nelle quali le misure evidenziano livelli di inquinamento acustico superiori ai valori limite di legge. In questo caso si dovrà prevedere un Piano di Risanamento Acustico, nel quale sarà

individuato l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare i livelli di rumore all'interno dei valori limite.

ART. 2 – IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Agli impianti a ciclo produttivo continuo presenti nel territorio comunale si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11/12/1996 recante *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono, inoltre, definiti impianti a ciclo produttivo continuo anche quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo in esercizio o autorizzati all'esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19/03/1997, data di entrata in vigore del D.M. 11/12/1996, ubicati in aree non di Classe VI o che immettono rumore in aree non di Classe VI, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 (valori limite differenziali di immissione) quando non siano rispettati i valori limite assoluti di immissione riferiti alla Classificazione Acustica Comunale.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti e realizzati successivamente al 19/03/1997, ubicati in aree non di Classe VI o che immettono rumore in aree non di Classe VI, sono soggetti al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo che non rispettano le disposizioni sopra riportate, dovrà essere presentato il Piano di Risanamento entro il termine di n 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica, secondo le modalità previste all'art. 4 del D.M. 11/12/1996.

Quanto sopra dovrà essere applicato facendo salva la normativa specifica per gli impianti soggetti alle disposizioni dell'ormai abrogato Decreto Legislativo 18/02/2005, n. 59 recante *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, le cui norme di riferimento sono confluite nel Titolo III-bis, Parte Seconda del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e succ. modif., recante *“Norme in materia ambientale”*, il quale disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nonché fa-

cendo salva la Legge Regionale 11/10/2004, n. 21 e succ. modif., recante *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”*.

ART. 3 - ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per le attività e le manifestazioni temporanee (attività temporanee per manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi) è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale n. 15/2001.

Si dovranno, di norma, prediligere per le manifestazioni temporanee le aree del territorio comunale individuate nella Classe IV o superiori.

ART. 4 – ATTIVITÀ MOTORISTICHE

Alle attività motoristiche svolte in autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive presenti nel territorio comunale si applicano le disposizioni del D.P.R. 03/04/2001, n. 304 recante *“Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche”*.

Le definizioni degli impianti e delle attività motoristiche sono stabiliti all'art. 2 dello stesso D.P.R. n. 304/2001, a cui si rimanda.

Secondo quanto previsto all'art. 3 del D.P.R. n. 304/2001, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive, essendo classificati/e sorgenti fisse di rumore, sono soggetti/e al rispetto dei valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori di attenzione e valori di qualità fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 in base alla suddivisione del territorio stabilita dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, anche al di fuori del sedime, mentre ad essi non si applica il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 (valori limite differenziali di immissione).

Inoltre, sempre in base a quanto stabilito all'art. 3 del D.P.R. n. 304/2001, al di fuori del sedime, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive, sono soggetti/e al rispetto dei seguenti limiti di immissione:

a) Per i nuovi autodromi:

70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6,00 alle 22,00;

60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22,00 alle 6,00.

b) Per gli autodromi esistenti:

70 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9,00 alle 18,30;

60 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22,00 e dalle ore 6,00 alle 9,00;

50 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22,00 alle 6,00.

Entro la scadenza di n. 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 304/2001, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono tenuti/e, oltre al rispetto dei limiti sopra riportati, a non superare il valore di 75 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle ore 6,00 alle 22,00 (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" rilevato durante una qualsiasi singola ora del periodo diurno).

Entro la scadenza di n. 8 (otto) anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 304/2001, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono tenuti/e, oltre al rispetto dei limiti sopra riportati, a non superare il valore di 73 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle ore 6,00 alle 22,00 (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" rilevato durante una qualsiasi singola ora del periodo diurno).

Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate dal Comune in deroga ai limiti sopra riportati per un periodo massimo di n. 30 (trenta) giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori n. 7 (sette) giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.

Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle sopra elencate, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 9,00 e le ore 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12,00 e le ore 15,30. Il Comune può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Ulteriori deroghe possono essere concesse dal Comune in base alle condizioni previste all'art.3, comma 7, del D.P.R. n. 304/2001 e, in particolare, negli autodromi e nelle piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di n. 60 (sessanta) giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 304/2001, anche se sede delle predette gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

Le deroghe devono essere richieste dai gestori degli autodromi e delle piste di prova al Comune di Misano Adriatico, il quale le concede ai sensi del D.P.R. n. 304/2001.

Il Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 304/2001, richiede ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive, l'installazione di un siste-

ma di monitoraggio del rumore prodotto nelle aree indicate messe a disposizione dal Comune stesso, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente, al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 304/2001 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 304/2001. I dati rilevati dal sistema di monitoraggio devono essere conservati presso i gestori degli autodromi e resi disponibili per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza.

In particolare, il gestore dell'Autodromo internazionale presente nella frazione di Santamonica ha attivato nel corso dell'anno 2007, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 5 del D.P.R. n.304/2001, il sistema di monitoraggio del rumore prodotto nelle aree indicate messe a disposizione dal Comune stesso, in relazione alle attività svolte nel circuito internazionale "Misano World Circuit - Marco Simoncelli" ubicato in località Santamonica, Via Daijiro Kato, 10 (detto sistema di monitoraggio acustico provvede anche a registrare i rumori prodotti dalle varie attività antropiche presenti in tali aree), in condivisione con l'organo tecnico di controllo ambientale competente per territorio ARPA Sezione Provinciale di Rimini (concordandone, quindi, le modalità, l'ubicazione dei punti in cui ubicare i registratori dei suoni e le caratteristiche tecniche con l'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico e con la stessa ARPA di Rimini).

I gestori degli autodromi trasmettono ai Comuni interessati e alla Regione Emilia-Romagna la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

ART. 5 - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PROSSIME ALL'AUTODROMO INTERNAZIONALE DI MISANO ADRIATICO

In virtù dell'attribuzione della Classe acustica IV e V alle aree del territorio prossime al sedime dell'Autodromo Internazionale di Misano Adriatico denominato "Misano World Circuit - Marco Simoncelli", ai fini dell'applicazione della presente normativa tecnica di attuazione alle aree stesse, si stabilisce quanto segue:

- gli interventi edilizi diretti, così come definiti e secondo quanto disposto al punto 2 del successivo Art. 7,
- gli interventi edilizi da realizzare nell'ambito di piani urbanistici attuativi già adottati alla data di entrata in vigore del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica,
- le varianti non sostanziali allo strumento urbanistico generale vigente che non comportano aumento degli standards urbanistici,

sono soggetti al rispetto della Classe acustica di appartenenza degli immobili interessati, secondo la zonizzazione indicata nella cartografia facente parte del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica e al rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", a prescindere dalla destinazione d'uso degli insediamenti interessati, fatte salve le eventuali strutture con destinazione d'uso sanitaria, ospedaliera, scolastica, per le quali la normativa vigente prescrive il rispetto dei limiti acustici relativi alla Classe I.

Per le stesse ragioni indicate al precedente comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa tecnica di attuazione alle aree del territorio prossime al sedime dell'Autodromo Internazionale di Misano Adriatico, si stabilisce che non sono ammessi/ammesse:

- gli interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale da realizzare nell'ambito di piani urbanistici attuativi non ancora adottati alla data di entrata in vigore del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica,
- le varianti sostanziali allo strumento urbanistico generale vigente (PRG/V) nonché le nuove previsioni urbanistiche derivanti dall'adozione e/o dall'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) previsto dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 21/12/2017, n. 24, relative a destinazioni d'uso residenziali

in quanto il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica non ammette nuovi insediamenti a destinazione d'uso residenziale in tali aree di Classe IV e V, fatta salva l'eventualità della successiva approvazione di variante al presente Piano Comunale di Classificazione Acustica comportante una classe acustica compatibile con la destinazione d'uso residenziale - Classi II o III - (in tal caso, al momento delle nuove previsioni insediative edilizie a destinazione residenziale, il soggetto interessato dovrà produrre idonea "Valutazione previsionale del clima acustico" secondo quanto specificato al successivo Art. 8 che dimostri l'ammissibilità della suddetta nuova classe acustica con il clima acustico presente in zona).

Al momento dell'attuazione delle previsioni del P.R.G./PUG su edifici esistenti a destinazione d'uso residenziale ricadenti nelle aree prossime all'Autodromo Internazionale di Misano Adriatico comportanti l'attribuzione della Classe V (aree per le quali il presente Piano prevede la Classe IV per lo stato di fatto e la Classe V per lo stato di progetto), i soggetti attuatori dovranno predisporre gli opportuni accorgimenti necessari per mantenere i ricettori residenziali esistenti entro i limiti assoluti di immissione previsti per la Classe IV, tramite la realizzazione di opportune/i opere/interventi/azioni di mitigazione acustica. Tale mantenimento dei limiti assoluti di immissione previsti per la Classe IV in corrispondenza dei ricettori residenziali esistenti, dovrà essere garantita, al momento della realizzazione delle previsioni del P.R.G./PUG, tramite gli strumenti in materia di

impatto acustico di cui al successivo Art. 8, e dalla realizzazione di un successivo monitoraggio *post operam* che dimostri il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente articolo.

ART. 6 - OBIETTIVO DI QUALITÀ PER LE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE POSTE A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA

L'Amministrazione Comunale assume di norma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 2° comma della Legge Regionale n. 15/2001, l'obiettivo di qualità di non superamento dei limiti di Classe III per la zona del territorio comunale posta a mare della linea ferroviaria, fermi restando i limiti previsti per le infrastrutture di trasporto dai rispettivi regolamenti d'esecuzione e fermo restando l'attribuzione della Classe IV alle aree prospicienti le principali infrastrutture di trasporto, come previsto al punto 4 della D.G.R. n. 2053/2001, da recepirsi nel PUG di cui agli artt. 30 e 31 della Legge Regionale n. 24/2017.

Tale obiettivo di qualità, da recepirsi nel PUG di cui agli artt. 30 e 31 della Legge Regionale n.24/2017 così come già indicato nel precedente comma 1, dovrà essere perseguito sin da ora sia nella redazione ed approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione (varianti specifiche, piani attuativi, ecc.), sia rispettando i limiti più restrittivi imposti nel corso di interventi anche non urbanistico-edilizi nella zona a mare della linea ferroviaria (disciplina del traffico, installazione di nuove sorgenti di rumore, ecc..) anche se riguardano servizi pubblici essenziali.

Fino all'approvazione del PUG previsto dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale n. 24/2017, le imprese ricadenti nelle suddette aree che risultino tenute ad adeguare le proprie sorgenti di rumore alla presente classificazione ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 secondo quanto indicato al successivo Art. 15, dovranno rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica approvata con il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica ed indicata nella cartografia facente parte del Piano stesso.

ART. 7 - STRUMENTI ATTUATIVI ED INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

1 – Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Piani Urbanistici Attuativi" quegli strumenti definiti dell'art. 1.4.2 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che di seguito si riassumono in: Piani Particolareggiati - Piani per l'edilizia economica e popolare - Piani per gli insediamenti produttivi - Piani di Recupero - Programmi Integrati di Intervento - Programmi di recupero urbano,

ecc. ecc., nonché i Piani urbanistici attuativi comunque denominati dello strumento urbanistico generale adottato e/o approvato ai sensi della Legge Regionale n. 24/2017.

I Piani Urbanistici Attuativi devono prevedere, di norma, una classificazione acustica compatibile con quella delle aree limitrofe, e comunque devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- nelle aree limitrofe (non solo quelle adiacenti), qualora queste siano interessate da rumori prodotti da sorgenti presenti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei limiti previsti per tali aree dal Piano Comunale di Classificazione Acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di tali limiti relativi alle aree circostanti, tenuto conto delle sorgenti sonore preesistenti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;

Ai Piani Urbanistici Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di previsione di impatto acustico" o la "Valutazione previsionale del clima acustico" secondo la casistica prevista al successivo Art. 8.

Ai fini della redazione della documentazione di cui agli articoli successivi si dovranno considerare gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto, degli interventi di progetto nonché degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata influenti sull'area di intervento.

Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del precedente Art. 1 e di quanto previsto nel presente articolo, la realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, prodotta da sorgenti all'interno del piano, entro i limiti previsti, sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento, è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo .

I Piani Urbanistici Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classificazione acustica delle aree in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve prevedere, ove necessario, l'aggiornamento della classificazione acustica definita nell'ambito del Piano Comunale di Classificazione Acustica mediante la realizzazione di appositi elaborati modificativi.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici, nel qual caso ad esecuzione avvenuta dovrà essere presentata dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio che attesti l'effettivo raggiungimento dei valori prefissati ed i rilievi acustici dovranno essere effettuati nei periodi dell'anno in cui si realizzano condizioni di elevata criticità. Nel caso si evidenziassero valori superiori ai limiti previsti dovranno essere predisposte ulteriori opere di contenimento acustico al fine di rientrare entro i limiti, attestazione certificata da nuovo monitoraggio.

L'assenza della "Documentazione di previsione di impatto acustico" o della "Valutazione previsionale del clima acustico" è causa di improcedibilità dell'iter approvativo del Piano.

2 – Interventi Edilizi Diretti

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Interventi Edilizi Diretti" quegli interventi definiti dall'art. 1.4.3 delle N.T.A. del P.R.G. vigente (titoli edilizi onerosi, gratuiti, convenzionati, quali permesso di costruire e SCIA), come ridefiniti dal D.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. e dalla Legge Regionale 30/07/2013, n. 15 e succ. modif..

Tali interventi devono garantire:

- il rispetto dei valori limite previsti dal presente Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 recante "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

ART. 8 - "DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO" E "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"

1 - Opere e attività soggette alla predisposizione della "Documentazione di previsione di impatto acustico" o della "Valutazione previsionale del clima acustico"

A - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO:

1.1 Nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere verso i seguenti usi) o potenziamento delle seguenti opere ed attività:

- a) opere soggette a V.I.A.;

- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) cave;
- h) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e succ. modif.;

deve essere allegata, a corredo dei progetti e/o della documentazione da presentare dagli interessati agli atti del Comune per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni, etc. etc. comunque denominati (atti di assenso dell'Amministrazione Comunale, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento amministrativo attivato su richiesta o comunicazione degli interessati per l'effettuazione delle suddette opere ed attività), la "Documentazione di previsione di impatto acustico" (da redigere nel rispetto di quanto indicato al successivo Art. 9).

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii., la documentazione relativa alla "Documentazione di previsione di impatto acustico" è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l), della stessa Legge n. 447/1995, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, della Legge n. 447/1995 [comma inserito dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42], la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 10, comma 5, primo periodo, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii..

In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 10 della Legge Regionale n. 15/2001, devono contenere una "Documentazione di previsione di impatto acustico":

- a) le domande avanzate al Comune per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a centri commerciali e grandi strutture di vendita, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ed ad ogni altro tipo di struttura che comporti significativi afflussi di pubblico;
- b) le domande avanzate al Comune per il rilascio di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla precedente lettera a);

- c) le domande avanzate al Comune per il rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- d) le Denunce di Inizio Attività (DIA) qualora ammesse dalla vigente normativa di settore e/o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), pur non rientranti nelle attività soggette ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 447/1995, per il cambio d'uso senza opere verso nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a centri commerciali e grandi strutture di vendita, postazioni di servizi commerciali polifunzionali ed ogni altro tipo di struttura che comporti significativi afflussi di pubblico.

In tali casi, ai sensi art. 10, comma 6, della Legge Regionale n. 15/2001 [qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sia prevista la presentazione della DIA o della SCIA o di altro atto equivalente], la documentazione prescritta dovrà anche essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.

L'assenza della "Documentazione di previsione di impatto acustico" è causa di improcedibilità della domanda.

Qualora una nuova attività, anche senza necessità di istanza di permesso di costruire, di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente, dovrà comunque essere presentata agli atti del Comune una "Documentazione di previsione di impatto acustico".

B - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO:

1.2 È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 447/1995, di produrre una "Valutazione previsionale del clima acustico" (da redigere nel rispetto di quanto indicato al successivo Art.9) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- A) scuole e asili nido;
- B) ospedali;
- C) case di cura e di riposo;
- D) parchi pubblici urbani ed extraurbani di superfici superiori a mq 5.000;
- E) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti superiori al 30% delle superficie esistenti per modifica planimetrica o sopraelevazione, nonché aumenti del numero di unità immobiliari ad uso civile abitazione e cambi d'uso verso le destinazioni di cui ai punti A, B, C, D ed E, del presente comma, qualora gli interventi siano prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la "Documentazione di previsione di impatto acustico" indicata nella precedente lettera A).

La “Valutazione previsionale del clima acustico” deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambio della destinazione d’uso a favore degli usi di cui ai precedenti punti A, B e C.

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii., la documentazione relativa alla “Valutazione previsionale del clima acustico” è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l), della stessa Legge n. 447/1995, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

ART. 9 - STRUMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

1 - “Documentazione di previsione di impatto acustico” e “Valutazione previsionale del clima acustico”.

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” e la “Valutazione previsionale del clima acustico”, da redigere in attuazione del precedente Art. 8, devono consentire:

- a. per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b. per la “Valutazione previsionale del clima acustico”, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la “Documentazione di previsione di impatto acustico”.

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” e la “Valutazione previsionale del clima acustico” devono essere redatte da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995 e di cui agli articoli da 20 a 25 del D.Lgs. n. 42/2017), e devono contenere:

- a. planimetria aggiornata in opportuna scala indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997;
- b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d. le modalità d’esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;

- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g. la descrizione tramite disegni tecnici degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta;
- h. gli ulteriori ed eventuali elementi previsti dalla D.G.R. 14/04/2004, n. 673;

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, da redigere ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., attestante tale condizione.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la "Documentazione di previsione di impatto acustico" è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

2 – “Valutazione previsionale del clima acustico”

La “Valutazione previsionale del clima acustico” deve essere effettuata nei casi previsti dal precedente Art. 8, lettera **B**, punto **1.2**, nonché, nel caso di redazione di piani urbanistici attuativi di cui al precedente Art. 7, punto 1, in alternativa o in aggiunta alla verifica di previsione di impatto acustico.

La documentazione per la “Valutazione previsionale del clima acustico”, oltre a quanto previsto al precedente punto **1** del presente Art. 9, deve comprendere:

- a. la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;

- b. planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- c. le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi;
- d. gli ulteriori ed eventuali elementi previsti dalla D.G.R. 14/04/2004, n. 673.

3 – Aeroporti , aviosuperfici, eliporti

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto 1 del presente Art. 9, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. l'indicazione della Circonscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
- b. le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
- c. la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei software previsionali, opportunamente descritti, o avvalendosi di misure su analoghe infrastrutture già in essere. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL) e del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti, sulla base di una distribuzione stimata dei medesimi durante la giornata e nella settimana;
- d. le diverse alternative nelle procedure di decollo (*initial climb procedures*) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- e. l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

Per la redazione della documentazione di cui sopra, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio:

- a. almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;

- b. la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c. la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input;
- d. le curve di isolivello di 60, 65, 75 dBA L_{VA} sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel *busy day*, l'indicazione dei livelli di rumore ($L_{Aeq,TR}$), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero adeguato di punti in prossimità di zone residenziali;
- e. le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali (L_{VA}), il rumore residuo ed il rumore ambientale ($L_{Aeq,TR}$).

4 – Infrastrutture stradali

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b), deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto 1 del presente Art. 9, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/1992 e succ. modif. ed integr.;
- b. descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie;
- c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato *ante operam*. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d. eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio;
- e. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovra-comunale o di scorrimento, deve essere de-

scritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri ;

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al paragrafo successivo.

Le previsioni *post operam* devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

5 – Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto 1 del presente Art. 9, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. 18/11/1998, n. 459;
- b. descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
- c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato *ante operam*. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri.

Le previsioni *post operam* devono essere riferite agli scenari di traffico di cui alla lettera b). Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.

Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la Valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

6 – Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto 1 del presente Art. 9, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- b. indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
- c. descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (*post operam*) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” relativa a impianti industriali deve inoltre:

- a. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- b. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- c. riportare i livelli sonori *ante operam* rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

7 – Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 recante “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/03/1997 n. 59*” deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto **1** del presente Art. 9, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c. descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (*post operam*) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e. dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

La “Documentazione di previsione di impatto acustico” per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto **1** del presente Art. 9, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c. descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (*post operam*) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., da parte del titolare dell'esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata "Documentazione di previsione di impatto acustico" contenente, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
- b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

c. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

ART. 10 – CLASSIFICAZIONE STRADE E RELATIVE AREE PROSPICIENTI

In attesa dell'approvazione della classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento Applicativo, le strade esistenti e le relative aree prospicienti sono state classificate secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2053/2001 in base alle reali condizioni di esercizio.

E' assegnato all'intero edificio e alle sue pertinenze la Classe acustica della fascia stradale o ferroviaria nel caso in cui la linea che delimita tale fascia intercetti l'edificio stesso.

Per le strade di progetto la classificazione prevista dovrà essere rideterminata in sede di progettazione esecutiva sulla base delle effettive caratteristiche tipologiche e dimensionali secondo il Nuovo Codice della Strada e Regolamento Applicativo.

La classificazione e l'ampiezza delle aree prospicienti la viabilità in previsione dovranno essere ridefinite, in fase di progettazione esecutiva di dette infrastrutture stradali, sulla base delle effettive caratteristiche tipologiche e dimensionali ai sensi della vigente normativa. In ogni caso l'estensione di tale fascia dovrà comunque garantire il rispetto della classificazione, attribuita ai ricettori presenti nella UTO attraversata, individuata nello stato di fatto.

Quanto sopra dovrà essere applicato facendo salva la normativa specifica per le infrastrutture stradali di cui al D.P.R. 30/03/2004, n. 142 e succ. modif. ed integr..

ART. 11 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE

Le nuove previsioni urbanistico-edilizie con destinazioni d'uso prevalentemente residenziali dovranno essere inserite, di norma, in aree ricadenti in zona di Classe II o III . Nel caso in cui esse vengano inserite in aree ricadenti in zona di Classe IV o in prossimità di infrastrutture di trasporto

che inducano per le aree prospicienti la Classe IV di cui al punto 4 della D.G.R. n. 2053/2001, dovrà comunque essere verificato il rispetto dei valori limite di immissione previsti per la Classe III, fatti salvi i limiti previsti dal D.P.R. 18/11/1998, n. 459 per il rumore derivante da traffico ferroviario.

Nel caso in cui dalla “Valutazione previsionale del clima acustico” si evidenzi il superamento dei valori limite di immissione previsti per la Classe III anche in riferimento al rumore generato dalle infrastrutture stradali, dovranno essere previsti interventi di riduzione del rumore tali da garantire il rispetto dei suddetti valori limite. In particolare, di norma, dovranno essere osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici in progetto distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

Le eventuali opere di mitigazione dovranno essere riportate nelle Planimetrie di progetto del Piano Attuativo, complete di tutti i dettagli tecnici.

ART. 12 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività, in ragione di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della Legge n.447/1995. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 9 della Legge n.447/1995, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.000,00 ad €. 20.000,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, della Legge n. 447/1995.

Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. nonché dal D.P.C.M. 14/11/1997, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.1.000,00 a €. 10.000,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, della Legge n.447/1995.

In caso di mancata presentazione della “Documentazione di previsione di impatto acustico” o della “Valutazione previsionale del clima acustico”, nei casi previsti dalla presente Normativa Tecnica di Attuazione, il Responsabile del Settore comunale interessato dal procedimento provvede, mediante ordinanza/diffida, a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei

tempi previsti dall'ordinanza di diffida comporterà l'immediata sospensione della relativa procedura autorizzativa in corso, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 così come disposto dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii..

In generale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della stessa Legge n. 447/1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della citata legge n. 447/1995 dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii., in deroga a quanto previsto ai commi da 1 a 3 del medesimo art. 10, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione previsti dall'art. 11 della Legge n. 447/1995, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7% (sette per cento) dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5% (due virgola cinque per cento) dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge n. 447/1995; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

Inoltre ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 09/05/2001, n. 15, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1, della stessa Legge Regionale n. 15/2001;
- b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9, commi 3 e 4, della stessa Legge Regionale n. 15/2001;
- c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dall'art. 11, comma 1, della stessa Legge Regionale n.15/2001 (autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luo-

go pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi).

ART. 13 – VARIANTI URBANISTICHE

Successivamente all'approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica le Varianti Urbanistiche che non rispettino la classe acustica indicata dal Piano stesso, dovranno contenere una proposta di modifica al Piano di classificazione acustica, che sarà vagliata dagli uffici preposti, ed approvata ai sensi del successivo Art. 14.

La proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari all'individuazione della classificazione acustica dell'area (perimetro area, superficie territoriale, destinazioni previste, superfici e relativa percentuale di destinazione d'uso e attività commerciali, attività produttive, numero abitanti, densità abitativa riferita all'Ha, presenza e localizzazione cartografica di strutture scolastiche, sanitarie, ospedaliere, case di riposo, ecc. che rientrano in Classe acustica I con relative superfici e perimetri, di aree verde pubblico, infrastrutture di trasporto e relativo classamento ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. modif. ed integr., ecc.).

Qualora una Variante Urbanistica produca una riduzione di Classe acustica rispetto a quella prevista dal presente Piano, sarà a carico del realizzatore del piano attuativo previsto/intervento oggetto di variante la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per ridurre il rumore immesso all'interno dell'area da sorgenti esterne e preesistenti, per la quota eccedente la precedente classificazione dell'area; la valutazione del rumore immesso dalle zone adiacenti dovrà essere effettuata in riferimento ai limiti massimi ammessi in tali zone.

ART. 14 - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ordinariamente il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica viene complessivamente revisionato ed aggiornato, con le procedure previste dalla Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 e succ. modif., ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi le condizioni e contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G./PUG;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi del P.R.G./PUG qualora comportino modifiche al Piano Comunale di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

ART. 15 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Secondo quanto disposto dall'art. 9 della Legge Regionale 09/05/2001, n. 15:

1. le imprese, entro sei mesi dall'approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) della Legge 26/10/1995, n. 447 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risana-mento acustico contenente le modalità e tempi di adeguamento.

N.B.: i suddetti valori prescritti dall'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge 26/10/1995, n.447 sono i seguenti, secondo quanto ulteriormente disposto con D.P.C.M. 14/11/1997:

- **lett. e): Limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (si veda la Tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 riportata nell'Introduzione delle presenti NTA e l'art. 2 dello stesso D.P.C.M. 14/11/1997);

- **lett. f): Limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

N.B.: a loro volta i valori **limite di immissione** di cui alla precedente lettera f) sono distinti in:

- **Valori limite assoluti di immissione**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (si veda la Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 riportata nell'Introduzione delle presenti NTA e l'art. 3 dello stesso D.P.C.M. 14/11/1997);

- **Valori limite differenziali di immissione**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi) - (si veda l'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997).

- **lett. g): Valori di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9 della Legge n. 447/1995 e, quindi, ove occorra l'emissione delle ordinanze sindacali

contingibili ed urgenti (si veda l'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997 e quanto indicato nell'Introduzione delle presenti NTA).

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi dell'abrogato Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29/06/1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [le norme europee attualmente vigenti sono quelle del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/03/2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)], ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di Risanamento acustico dell'impresa è attuato entro il termine massimo di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla presentazione; dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro n. 15 (quindici) giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei citati n. 24 (ventiquattro) mesi per un periodo ulteriore non superiore a n. 18 (diciotto) mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 01/03/1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il suddetto Piano di Risanamento acustico ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 26/10/1995, n. 447, qui di seguito citato testualmente:

Art. 6, comma 4, della Legge 26/10/1995, n.447: *“Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).”*

5. Secondo quanto già indicato all'ultimo comma del precedente Art. 6 "Obiettivo di qualità per le aree del territorio comunale poste a mare della linea ferroviaria", si stabilisce che le imprese ricadenti nelle aree del territorio comunale indicate nel citato Art. 6 (zona del territorio comunale posta a mare della linea ferroviaria), che siano tenute ad adeguare ai sensi del presente articolo le proprie sorgenti di rumore alla classificazione acustica approvata con la cartografia facente parte del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica, dovranno, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) previsto dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 21/12/2017, n. 24 recante "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica approvata con il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica ed indicata nella cartografia facente parte del Piano stesso.

ART. 16 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente citato nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione si dovrà, comunque, fare riferimento ai testi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e comunali in materia di inquinamento acustico.

I confini di zona cartografica riportati nelle due tavole (planimetrie in scala 1:5.000 denominate TAVOLA NORD e TAVOLA SUD) facenti parte del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica sono stati redatti sulla base degli elaborati degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica e, pertanto, in presenza di imprecisioni e difformità cartografiche in dette due tavole (planimetrie in scala 1:5.000) circa detti confini di zona, si intendono di riferimento quelli relativi ai suddetti strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Dalla data di piena entrata in vigore delle previsioni del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica, decadono ad ogni effetto di legge e di regolamento, le previgenti previsioni della classificazione acustica del territorio comunale per zone omogenee approvata ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 12/11/1996, fatte salve, qualora applicabili al presente Piano Comunale di Classificazione Acustica, le eventuali norme di salvaguardia (nel periodo di vigenza di due diverse normative di classificazione acustica del territorio comunale) se eventualmente previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.